



TRIBUNALE DI BRESCIA

IV SEZIONE CIVILE

FALLIMENTI – PROCEDURE CONCORSUALI - ESECUZIONI

Ai professionisti nominati curatori fallimentari; amministratori giudiziari; commissari giudiziari; liquidatori e gestori di crisi da sovraindebitamento;

Oggetto: nuove incompatibilità inserite dal d.lgs n. 54 del 2018, in esito alle riunioni 47 *quater* ord. giud. della IV Sezione in data 12 luglio 2018.

Rileva che:

il decreto lgs. n.54/2018 di modifica delle condizioni di incompatibilità relative alle nomine degli amministratori giudiziari (codice antimafia), entrata in vigore in data 25.6.2018, è applicabile ai curatori in forza della modifica dell'art. 28 l.f., nonché alla nomina dei commissari giudiziari e ai liquidatori giudiziari, stante il richiamo dell'art. 28 l.f. contenuto negli artt. 163 n.3 e 182 secondo comma l.f.;

il riferimento normativo ai *"magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico"* deve intendersi riferito al Tribunale di Brescia (esclusi la Procura della Repubblica, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il TM, essendo differenti uffici giudiziari);

la nuova normativa non si applica alle nomine già deliberate prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018 (25.6.2018), ma esclusivamente a quelle effettuate con decorrenza da detta data, senza che i curatori abbiano l'onere di dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità, come configurate dal d.lgs. n.54/2018, per incarichi ad essi conferiti anteriormente;

la nuova normativa prevede che anche i coadiutori del curatore (nonché del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale) sono obbligati a rendere la dichiarazione d'incompatibilità al momento dell'accettazione dell'incarico. Nella nozione di coadiutore (ai fini dell'applicazione della normativa in questione) rientrano tutti coloro che svolgono un'attività che dovrebbe e potrebbe svolgere il curatore; in particolare, i

evidenzia che:

- i curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali e professionisti di cui alla l. n. 3/2012 in tema di sovraindebitamento sopra individuati, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dovranno dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità come indicate nel citato decreto legislativo, ossia *rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o rapporti di assidua frequentazione con magistrati giudicanti del Tribunale di Brescia, appartenenti a qualsiasi sezione, civile o penale; si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;*
- i curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali e professionisti di cui alla l. n. 3/2012 in tema di sovraindebitamento sopra individuati, al momento dell'accettazione dell'incarico dovranno altresì dichiarare (con separata modulistica) l'eventuale sussistenza dei rapporti sopra indicati con **magistrati appartenenti all'intero distretto di Corte d'Appello di Brescia** (Corte d'Appello; Procura generale presso la Corte d'Appello; Tribunale ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale; Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; Tribunale di Sorveglianza; Ufficio del Giudice di Pace);
- relativamente agli incarichi già assegnati alla data del 25.6.2018 i curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali e professionisti di cui alla l. n. 3/2012 in tema di sovraindebitamento non sono tenuti a rendere le citate dichiarazioni;
- qualora sopravvenga una causa di incompatibilità tra quelle indicate dal d.Lgs.n.54/2018 i curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali e professionisti di cui alla l. n. 3/2012 in tema di sovraindebitamento nominati a far data dal 25.6. 2018 sono tenuti a darne conoscenza per iscritto al giudice delegato per ogni opportune determinazione da parte del tribunale;
- allorchè i curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali intendano avvalersi di un coadiutore (nella nozione sopra individuata) dovranno chiedere allo stesso e depositare in cancelleria la citata dichiarazione di incompatibilità, nei termini indicati dal decreto. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, non ci si potrà avvalere del coadiutore nominato.

Si allegano: modello di dichiarazione ; modello di accettazione di incarico.

Si comunichi a tutti i professionisti delegati alle procedure concorsuali, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine degli Avvocati e agli O.C.C.

Brescia, 12 luglio 2018

Il Presidente di Sezione
Dr. Simonetta Bruno